

L'anno 2005, il giorno 18 del mese di maggio in Milano

tra

l'ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di modifica dell'art. 12 del CCNL 21 luglio 1995 e successive modifiche, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali.

### **Art. 1 – Trasferte e missioni**

Con effetto dal 1° giugno 2005, l'art. 12 del ccnl 21 luglio 1995 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

*“1. Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente è il seguente:*

*a) rimborso delle spese di viaggio;*

*b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione del mandato e nell'interesse dell'azienda;*

*c) rimborso delle spese di vitto e alloggio a “pié di lista”, o l'equivalente da convenire, e delle piccole spese non documentabili;*

*d) per le trasferte non inferiori a dodici ore è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari a **euro 55,00 lorde**.*

*2. Per trasferte si intendono le missioni disposte al di fuori delle normali sedi di lavoro.*

*3. Per le missioni superiori ai dodici giorni saranno presi accordi tra azienda e dirigente, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione.*

*4. A far data dal 1° agosto 1995, nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle stabilite dall'azienda. In assenza delle stesse si farà riferimento alle tabelle ACI.”*

Per MANAGERITALIA  
Claudio Pasini

Per ASSOLOGISTICA  
Fausto Forti